

Brescia, lì 11.02.2020

SPETT.LE CLIENTE

Oggetto: IL NUOVO CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

In sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, per il 2020 è previsto un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali (art. 1 co. 184 - 197 della L. 160/2019).

1. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma e dalla natura giuridica, dalla dimensione, nonché dal regime di determinazione del reddito.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alle seguenti condizioni:

- rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

1.1 Esercenti arti e professioni

Gli esercenti arti e professioni possono fruire soltanto del credito d'imposta sui beni strumentali "ordinari" del 6% (risposte Agenzia delle Entrate Videoforum 13.1.2020).

1.2 Soggetti in regime forfettario

La nuova agevolazione (a differenza di super e iper-ammortamenti) opera anche nei confronti dei soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari (es. regime forfettario ex L. 190/2014) o con l'applicazione di regimi d'imposta sostitutivi.

1.3 Esclusioni

Sono escluse:

- le imprese che si trovano in fallimento o altre procedure concorsuali;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 co. 2 del DLgs. 231/2000.

2. INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Sono previste, in sostanza, tre tipologie di investimenti agevolabili:

- **beni materiali strumentali nuovi "ordinari" (vale a dire quelli che erano oggetto dei super-ammortamenti). Al punto 2.2 si vedano i casi di esclusione;**
- **beni materiali di cui all'Allegato A alla L. 232/2016 (vale a dire quelli che erano oggetto degli iper-ammortamenti), quali:**
 - ✓ *macchine utensili per asportazione,*
 - ✓ *macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni, elettroerosione, processi elettrochimici,*

- ✓ macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime,
- ✓ macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali,
- ✓ macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura,
- ✓ macchine per il confezionamento e l'imballaggio,
- ✓ macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico),
- ✓ robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot,
- ✓ macchine utensili e sistemi per il confezionamento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici,
- ✓ macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale,
- ✓ macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e per lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e mecatronici),
- ✓ magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

- ✓ controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller),
- ✓ interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento remoto di istruzioni e/o part program,
- ✓ integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo,
- ✓ interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive,
- ✓ rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

- ✓ sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto,
- ✓ monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo,
- ✓ caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico),
- ✓ dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti,
- ✓ filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

Allo stesso modo, rientrano nell'agevolazione anche i sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità, ad esempio i sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto,

multisensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e gli altri sistemi di monitoraggio per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica (per un elenco completo si rimanda all'allegato A della legge di bilancio).

Infine, sono ancora agevolati i dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro, sempre in logica 4.0:

- ✓ banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità),
 - ✓ sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore,
 - ✓ dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality,
 - ✓ interfacce uomo-machina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.
- **beni immateriali di cui all'Allegato B alla L. 232/2016 (vale a dire quelli che erano oggetto della maggiorazione correlata agli iper-ammortamenti), quali:**
 - ✓ software,
 - ✓ sistemi e system integration,
 - ✓ piattaforme e applicazioni.

2.1 Destinazione in Italia

I beni devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

2.2 Esclusioni

Sono esclusi dall'agevolazione:

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 del TUIR;
- i beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni di cui all'Allegato 3 alla L. 208/2015;
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

3. PROFILI TEMPORALI

Sono agevolabili i suddetti investimenti effettuati dall'1.1.2020 al 31.12.2020.

L'agevolazione spetta altresì per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2021 a condizione che entro la data del 31.12.2020:

- il relativo ordine risulta accettato dal venditore;
- e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

4. MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta viene riconosciuto in misura differenziata in relazione alla tipologia di investimenti.

4.1 Credito d'imposta per investimenti in beni "ordinari"

Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali strumentali nuovi, diversi da quelli "Industria 4.0", il credito d'imposta "generale" è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):

- nella misura del 6% del costo;
- nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

4.2 Credito per investimenti in beni materiali "Industria 4.0"

Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:

- 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.

Qualora l'impresa nel 2020 effettui investimenti per 6.000.000 di euro, il credito d'imposta sarà calcolato applicando l'aliquota del:

- 40% per gli investimenti fino a 2.500.000 euro (quindi credito d'imposta pari a 1.000.000 euro);
- 20% per i restanti 3.500.000 euro (quindi credito d'imposta pari a 700.000 euro).

In sostanza, il credito d'imposta complessivo sarà pari a 1.700.000 euro.

4.3 Credito per investimenti in beni immateriali "Industria 4.0"

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto:

- nella misura del 15% del costo;
- nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.

4.5 Irrilevanza fiscale dell'agevolazione

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, del valore della produzione ai fini IRAP.

4.6 Fruizione dell'agevolazione

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 (ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97), senza necessità di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;
- spetta per i beni materiali (sia "ordinari" che "4.0"):
 - in cinque quote annuali di pari importo,
 - mentre per i soli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali;
- è utilizzabile:

- o nel caso degli investimenti in beni materiali "ordinari" a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni,
- o mentre per gli investimenti nei beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione.

Supponendo che sia acquistato un bene strumentale nuovo "ordinario" che entri in funzione nel 2020, il credito d'imposta sarà utilizzabile in compensazione tramite F24 in 5 quote annuali di pari importo (1/5 all'anno) e la prima quota del credito d'imposta sarà utilizzabile dal 2021.

4.7 Interconnessione successiva

Se l'interconnessione dei beni avviene in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è possibile iniziare a fruire del credito d'imposta "generale" per la parte spettante.

Nel caso in cui l'impresa decida di avvalersi della suddetta facoltà, iniziando a fruire del credito "generale" nell'anno successivo a quello di entrata in funzione del bene, ai fini della fruizione del credito d'imposta "4.0", spettante al netto della quota di credito già fruita in precedenza, decorre un nuovo quinquennio (risposte Agenzia delle Entrate Telefisco 30.1.2020).

4.8 Cessione a titolo oneroso o delocalizzazione

Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento i beni agevolati (sia "ordinari" che "4.0"; cfr. risposte Agenzia delle Entrate Telefisco 30.1.2020):

- sono ceduti a titolo oneroso;
- ovvero sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto,

il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Se un bene "4.0" da Allegato A acquistato nel 2020 entra in funzione nel 2020 e poi viene interconnesso nel 2021, il "periodo di osservazione" non è il biennio 2021-2022, ma quello 2022-2023 (risposte Agenzia delle Entrate Telefisco 30.1.2020).

4.9 Investimenti sostitutivi

Per espressa disposizione di legge, si applica, in quanto compatibile, l'art. 1 co 35 e 36 della L. 205/2017 in materia di investimenti sostitutivi.

Pertanto, se nel corso del periodo di fruizione dell'agevolazione si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene agevolato, il credito d'imposta non è oggetto di rideterminazione a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'Allegato A alla L. 232/2016;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Tale disposizione rileva solo per i beni di cui all'Allegato A alla L. 232/2016 e non anche per i beni "ordinari" (risposte Agenzia delle Entrate Telefisco 30.1.2020).

5. DOCUMENTAZIONE

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti ad alcuni adempimenti documentali.

5.1 Conservazione di idonea documentazione

Ai fini dei successivi controlli, occorre conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

5.2 Dicitura in fattura

Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento "alle disposizioni dei commi da 184 a 194" della legge di bilancio 2020 (art. 1 co. 195 della L. 160/2019).

La fattura di acquisto del bene strumentale agevolabile dovrebbe contenere, ad esempio, la dicitura: "Bene agevolabile ai sensi dell'art. 1 co. 184 - 194 della L. 160/2019".

5.3 Perizia tecnica semplice

In relazione agli investimenti nei beni di cui all'Allegato A e B della L. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000.

5.4 Comunicazione al MISE

Viene altresì prevista una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo economico con riferimento ai beni "Industria 4.0", le cui disposizioni attuative saranno oggetto di un prossimo DM. Non dovrebbe trattarsi di un'istanza preventiva.

Studio Dott. Begni & Associati